

REGOLAMENTO (CEE) N. 3802/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (¹), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/92 (²) in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione della merce di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, la merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento deve essere classificata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante in allegato deve essere classificata nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pagina 105 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Designazione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Preparazione del tipo utilizzato per l'alimentazione degli animali costituita da un miscuglio di radichette di malto, di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (compresi altri grani eventuali), nonché di residui della pulitura di grani d'orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di amido superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %	2309 90 41	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione, della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 2309, 2309 90 e 2309 90 41 (vedi anche le N.E. del sistema armonizzato, voce 23.09, parte II. C). Questo prodotto non può essere considerato come un residuo della fabbricazione della birra della voce 2303.